



Roma, 19 Giugno 2017

NOR17148

SM

Oggetto: Ape sociale. Disposizioni attuative.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 Giugno u.s è stato pubblicato il D.P.C.M n. 88 del 23 Maggio 2017, con il quale sono state dettate le disposizioni attuative dell'anticipo pensionistico denominato "APE sociale", introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 (art.1, comma 179 della Legge 232 dell'11.12.2016) a titolo sperimentale per il periodo 1 Maggio 2017 – 31 Dicembre 2018.

La misura è stata prevista a favore di lavoratori residenti in Italia ed iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti (o alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi), con almeno 63 anni di età, in presenza di una serie di situazioni elencate all'art.1, comma 179 della predetta Legge:

- a) stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, con cessazione dell'indennità di disoccupazione da almeno 3 mesi ed anzianità contributiva di almeno 30 anni ;
- b) assistenza da almeno 6 mesi di familiari conviventi di 1° grado con disabilità grave, con almeno 30 anni di contributi;
- c) lavoratori con grado di invalidità non inferiore al 74% ed almeno 30 anni di contributi;
- d) lavoratori dipendenti con anzianità contributiva di almeno 36 anni che, alla data della domanda di accesso all'APE sociale, svolgano da almeno 6 anni in via continuativa una o più delle attività gravose riportate nell'allegato C della Legge di Bilancio. Tra queste attività figura (alla lettera E) anche quella di **"conduttori di mezzi pesanti e camion"**, secondo la descrizione riportata nell'allegato A del d.p.c.m. in commento (lettera e): *"Le professioni comprese in questa unità guidano autotreni e mezzi pesanti per il trasporto di merci, sovrintendono alle operazioni di carico e di scarico, provvedendo al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni viarie e delle norme applicabili – livello di tariffa Inail non inferiore al 17 per mille"*.

Nel rinviare gli interessati alla lettura del d.p.c.m e della circolare attuativa dell'Inps (n. 100 del 16 Giugno u.s), evidenziamo che, per quanto riguarda l'ipotesi che più ci interessa di cui alla precedente lettera d), l'accesso alla misura si articola in tre passaggi:

1. **la presentazione in via telematica da parte del diretto interessato (tramite i servizi dell'Inps), della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale**, per consentire all'Inps di accertare la sussistenza dei requisiti di Legge. L'adempimento va fatto **entro il 15 Luglio p.v** (per coloro che, entro il prossimo 31 Dicembre, rispetteranno i requisiti di accesso prima indicati), **oppure entro il 31 Marzo 2018** (se gli stessi requisiti sono destinati a realizzarsi entro il 31.12.2018). Le richieste effettuate oltre questi termini, purché pervenute entro il 30 Novembre di ogni anno, saranno prese in esame nell'anno di riferimento, a patto che vi siano ancora risorse disponibili. Alla domanda di riconoscimento, l'interessato deve allegare anche l'attestazione del datore di lavoro redatta sull'apposita modulistica Inps (disponibile sul sito www.inps.it –

sezione "tutti i moduli"), in cui sono indicati i periodi svolti alle dipendenze di quest'ultimo soggetto, il CCNL applicato, le mansioni, il livello di inquadramento attribuito e l'applicazione delle voci di tariffa Inail con tasso medio non inferiore al 17 per mille. Il richiedente dovrà riportare queste informazioni nella domanda telematica di riconoscimento della misura, allegando anche il contratto di lavoro o una busta paga e la predetta dichiarazione del datore. Se durante il periodo di riferimento (6 anni continuativi) l'attività lavorativa è stata svolta presso soggetti differenti, per ciascuno di questi andrà prodotta un'attestazione con i relativi contratti di lavoro o buste paga. A proposito dell'esercizio continuativo dell'attività nel periodo di 6 anni, la circolare Inps chiarisce che sussiste anche in presenza di interruzioni lavorative, purché:

- non abbiano superato nel complesso i 12 mesi;
- durante il settimo anno precedente la decorrenza dell'APE sociale, il richiedente abbia svolto attività gravose per un periodo almeno uguale a quello totale di interruzione.

2. La comunicazione da parte dell'Inps dell'esito dell'istruttoria della domanda di riconoscimento dell'APE Sociale, da effettuare entro il 15 Ottobre pv. (per le domande presentate entro il 15 Luglio p.v), oppure entro il 30 Giugno 2018 (per le richieste fatte entro il 31.3 del prossimo anno);
3. La presentazione della domanda di accesso all'APE sociale (anch'essa in via telematica), che può avvenire anche insieme alla domanda di riconoscimento delle condizioni laddove il richiedente avesse già maturato tutti i requisiti di Legge (lo stesso dicasi quando la maturazione avvenga nel corso dell'istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni).

In caso di accoglimento della richiesta, l'indennità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza di accesso purché, a quella data, sussistano tutte le condizioni richieste dalla Legge, **compresa la cessazione dall'attività lavorativa**. Eccezionalmente per quest'anno, e per le sole domande presentate entro il prossimo 30 Novembre, l'APE è corrisposta dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei requisiti e, comunque, con decorrenza non precedente al 1 Maggio 2017.

L'erogazione dell'APE sociale avviene su base mensile, e risulta pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata sulla base della contribuzione esistente al momento della domanda di accesso al beneficio nella gestione cui il soggetto è iscritto; in ogni caso la rata non può superare i 1.500 € lordi, e non è soggetta a rivalutazione né ad integrazione al trattamento minimo.

Durante il godimento dell'indennità (che termina il primo giorno del mese successivo al compimento dell'età anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia), il beneficiario dell'APE sociale può svolgere un'attività lavorativa in Italia o all'estero, purché i redditi annui non superino al lordo: 8.000 €, in caso di lavoro dipendente o collaborazione coordinata e continuativa; 4.800 € in caso di attività autonoma.

Il testo del d.p.c.m e della circolare Inps, sono disponibili ai link sotto indicati.

Cordiali saluti.